

Provvedimento n. 6130 (A248) **FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
CALDAIE A GAS**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 giugno 1998;

SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le segnalazioni pervenute in data 28 gennaio, 18 marzo e 16 aprile 1998;

VISTE le richieste di informazioni inviate dall'Autorità in data 13 febbraio e 26 marzo 1998;

VISTE le informazioni trasmesse in data 3 marzo 1998 dalla società VAILLANT Spa;

VISTE le informazioni trasmesse in data 7 aprile 1998 dall'ANIE;

VISTE le informazioni trasmesse in data 10 aprile 1998 dalla società SAUNIER DUVAL Spa;

VISTE le informazioni trasmesse in data 14 e 17 aprile 1998 dall'ASSOTERMICA;

VISTA la documentazione in possesso dell'Autorità;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

IL FATTO

I. Le parti

1. Le società SAUNIER DUVAL Spa, IABER Spa, ROBERTO BOSCH INDUSTRIALE e COMMERCIALE Spa, VAILLANT Spa e (di seguito SAUNIER DUVAL, IABER, BOSCH e VAILLANT) producono e/o importano caldaie murali a gas di potenza inferiore ai 35 kw adibite a uso di riscaldamento domestico.

2. Il Consorzio Servizi Qualificati CIQ (di seguito CIQ) raccoglie una serie di imprese artigiane attive nei settori dell'impiantistica civile e della manutenzione di impianti termici nelle regioni Liguria e Lombardia. CIQ opera anche nel settore degli impianti termici a gas di potenza inferiore ai 35 kw. La società GAS SERVIZIO Srl è attiva, per la provincia di Napoli, nel settore della installazione e assistenza di impianti termici a gas.

II. Le segnalazioni ricevute

3. In data 28 gennaio 1998, un proprietario di una caldaia di marca VAILLANT ha segnalato l'impossibilità di rivolgersi a manutentori diversi dal Centro Assistenza Tecnica convenzionato con VAILLANT (CAT) insediato nella propria zona di residenza (provincia di Verbania). Secondo il segnalante, le imprese di manutenzione non convenzionate con VAILLANT alle quali egli si è rivolto avrebbero risposto

negativamente alla richiesta di intervento, per l'impossibilità di ottenere i pezzi di ricambio originali che, invece, sarebbero forniti in via esclusiva da VAILLANT solo ai propri CAT di zona.

4. In data 16 aprile 1998, una società che svolge l'attività di manutenzione di impianti termici nel comune di Napoli, denominata GAS SERVIZIO Srl, ha segnalato che, dopo aver operato per molti anni in provincia di Napoli come Centro Assistenza indipendente anche per gli utenti della società SAUNIER DUVAL, a partire dal 1995 non ha più potuto svolgere attività di manutenzione sulle caldaie di questa marca. Ciò in quanto SAUNIER DUVAL si sarebbe dotata di un proprio CAT esclusivista per l'intero territorio di Napoli e provincia, in tal modo impedendo alla segnalante (anche attraverso azioni legali presso il Tribunale Civile) di continuare ad operare come manutentore indipendente sugli impianti SAUNIER DUVAL.

La segnalazione del CIQ

5. In data 18 marzo il CIQ ha segnalato all'Autorità le difficoltà incontrate nell'ottenimento dei pezzi di ricambio originali delle caldaie murali di varie marche. Nel settembre 1997, CIQ ha inviato ad alcuni produttori di caldaie murali a gas (tra cui SAUNIER DUVAL, VAILLANT, BOSCH e IABER) una richiesta di fornitura di componenti originali delle relative caldaie. Le risposte ricevute sono state diverse.

6. Le società VAILLANT, BOSCH e IABER hanno previsto prezzi maggiorati rispetto a quelli praticati ai propri CAT di zona. CIQ ha prodotto documentazione in base alla quale si evince che la discriminazione tra le condizioni di prezzo praticate dai produttori di caldaie ai propri CAT e quelle praticate a CIQ deriverebbe da una diversa percentuale di sconto praticata sul prezzo di listino dei ricambi.

7. La società SAUNIER DUVAL non ha, invece, risposto né alla prima richiesta di CIQ, né a una successiva, inviata in data 14 marzo 1998.

8. Nella documentazione allegata da CIQ alla propria segnalazione del 18 marzo 1998 è contenuta una lettera del 19 novembre 1997, inviata da SAUNIER DUVAL ai responsabili dei propri CAT, in cui si ricordava ai centri convenzionati che le parti di ricambio da loro acquistate dovevano essere utilizzate unicamente per le attività di manutenzione (in garanzia e non) da loro svolte e in cui si minacciava, in caso contrario, la rescissione del contratto di convenzionamento.

9. CIQ ha segnalato altri aspetti, a suo dire, distorsivi della concorrenza, derivanti da comportamenti dei produttori di caldaie murali a gas. In particolare si tratta: (i) dell'esistenza di rapporti verticali tra produttori e CAT caratterizzati da esclusive territoriali chiuse e dalla fissazione dei prezzi di rivendita per i servizi di assistenza in garanzia e post-garanzia; (ii) del prolungamento di un anno della garanzia in caso di firma di un contratto di manutenzione programmata biennale con il CAT del produttore; (iii) degli ostacoli, incontrati dai manutentori indipendenti, a utilizzare nel proprio materiale pubblicitario i marchi delle caldaie su cui essi effettuano gli interventi (e per i quali dispongono dei pezzi di ricambio originali).

10. L'insieme dei comportamenti segnalati, a detta di CIQ, ostacolerebbe l'attività dei manutentori indipendenti, rafforzando al tempo stesso la presenza dei CAT autorizzati sul mercato dell'assistenza post garanzia delle caldaie murali.

11. CIQ ha affermato che numerosi produttori, ancorché il costo dei servizi in garanzia rientri nel prezzo finale della caldaia, non rimborsano ai propri CAT gli interventi in garanzia. Per questo tipo di intervento, i CAT percepiscono solamente un corrispettivo minimo riferito al cosiddetto "diritto fisso di chiamata". Inoltre, CIQ ha fornito dati in base ai quali emerge che i prezzi dei servizi di assistenza periodica sugli impianti a gas, offerti da alcuni CAT autorizzati a Milano e Genova, sono in media del 30% superiori a quelli praticati da CIQ stesso nelle medesime città.

IL DIRITTO

III. I mercati rilevanti

Mercati del prodotto

12. I fatti oggetto del presente procedimento si riferiscono a comportamenti posti in essere da operatori presenti sia sul mercato di un bene primario (vendita di caldaie murali a gas di potenza inferiore a 35 kw), sia sul mercato a questo secondario (fornitura dei pezzi di ricambio).

13. Il mercato della fornitura dei pezzi di ricambio è ritenuto secondario, rispetto a quello della fornitura delle caldaie, in quanto la domanda dei ricambi sorge solo in occasione di un intervento di assistenza, cioè necessariamente dopo l'acquisto del bene primario. La particolarità di questo mercato è rappresentata dal fatto che l'accesso al mercato medesimo risulta essenziale per fornire i servizi di assistenza in garanzia e post garanzia.

14. Gli effetti anticoncorrenziali dei comportamenti oggetto del presente procedimento si misurano, invece, sul mercato della fornitura dei servizi di assistenza post garanzia, al cui interno ricadono sia le attività rese obbligatorie dalla recente normativa (messa a norma e manutenzione periodica), sia quelle di tipo straordinario (riparazione del guasto).

Mercati geografici

15. Per quanto riguarda il mercato della vendita del bene primario, sia le caratteristiche di trasportabilità delle caldaie murali, sia la presenza di livelli dei prezzi uniformi sull'intero territorio nazionale, tendono a definire come nazionale l'ambito geografico rilevante. La dimensione del mercato secondario della fornitura dei pezzi di ricambio è definito dall'ambito territoriale attribuito in esclusiva ai CAT dalle imprese produttrici: sono i CAT, infatti, a rivendere a terzi i pezzi originali delle varie marche. Infine, il mercato dell'assistenza post garanzia ha dimensione locale (comunale o al massimo intercomunale).

La normativa vigente in tema di impianti termici a gas

16. La legge 46/90 (e il relativo DPR 447/91) ha individuato i requisiti richiesti per ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività di manutenzione e assistenza di una serie di impianti (tra cui le caldaie murali a gas); tale provvedimento ha, inoltre, stabilito un obbligo di «messa a norma» a carico di tutti i proprietari degli impianti (attualmente la scadenza per l'adempimento di tale obbligo è il 31 dicembre 1998). La legge 10/91 (e il relativo DPR 412/93) ha stabilito che, a fini di risparmio energetico, i possessori di tutti i tipi di impianti termici (compresi quelli a gas di potenza inferiore ai 35 Kw) effettuassero una manutenzione periodica annuale e una verifica del rendimento della combustione biennale.

17. Con riferimento agli impianti a gas di potenza inferiore ai 35 kw, il DPR 412/93 prevede che i soggetti abilitati ai sensi della legge 46/90 possano essere nominati dai proprietari degli impianti stessi «terzi responsabili» e divenire, così, i soggetti titolari dell'obbligo di adempiere alla manutenzione periodica a fini di risparmio energetico mediante la conservazione e l'aggiornamento di un documento denominato «libretto di impianto». In questo caso, il terzo responsabile è «tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI» (cfr. circolare 12 aprile 1994 del Ministero dell'Industria, n. 233/F, esplicativa dell'articolo 11 del DPR 412/93), «nonché a rispondere a fini sanzionatori» (ivi, punto A, par. 6). Recentemente, infine, la legge 25/96 ha unificato le responsabilità di «messa a norma» con quelle derivanti dall'assunzione della qualifica di «terzo responsabile», accentuando il ruolo e i compiti dell'azienda di assistenza che assume l'incarico di effettuare la manutenzione periodica di un impianto a gas.

Dimensioni e modalità di funzionamento dei mercati

18. I produttori vendono le proprie caldaie, attraverso agenti mono o plurimandatari, a grossisti, imprese edili e installatori indipendenti (che possono offrire anche l'attività di assistenza). Non sono previsti concessionari di vendita esclusiva. Nel 1997, si stima che sia stato venduto quasi un milione di caldaie murali, per un valore di circa 1.500 miliardi di lire. Le imprese iscritte alle due associazioni di categoria, ASSOTERMICA e ANIE, sono circa 40.

19. Un rilevante numero di tali imprese aderisce al consorzio PASS GAS. Quest'ultimo è una struttura che ha come oggetto sociale quello di «promuovere la cultura della sicurezza e dell'efficienza degli impianti [...]; di definire caratteristiche qualitative omogenee e minimali dei servizi di manutenzione e assistenza su apparecchi di riscaldamento a gas e relativi impianti; di promuovere i servizi di cui sopra mediante azioni opportune e attraverso i canali appropriati; di realizzare pubblicazioni, guide tecniche, materiale informativo sui temi di cui ai punti precedenti» (dalla lettera inviata da PASS GAS al segnalante CIQ in data 19 dicembre 1997).

20. Pur comprendendo numerose imprese, il mercato presenta un elevato livello di concentrazione. Sulla base dei dati di fonte Databank (giugno 1997), seppure riferiti all'intero comparto degli apparecchi per

il riscaldamento dell'ambiente a uso civile, un aggregato più ampio di quello delle sole caldaie murali a gas, che comprende anche le caldaie a terra di dimensioni maggiori, si ricava un valore dell'indice di concentrazione CR4 pari al 53% del fatturato totale (CR8, 70%).

21. Sebbene si sia definito come nazionale l'ambito geografico rilevante del mercato della caldaie murali, è, tuttavia, assai probabile che vari anche significativamente, a livello locale, il potere di mercato delle singole imprese. Al riguardo, basta considerare che la società GAS SERVIZIO, nella sua segnalazione, ha affermato che, nella zona di Napoli, circa il 60% delle caldaie installate sarebbero di marca SAUNIER DUVAL. È, pertanto, possibile che in singole aree del paese alcuni produttori godano di una posizione di mercato molto più forte di quella ricoperta a livello nazionale.

22. Le imprese che commercializzano le caldaie provvedono alle operazioni di «messa in opera» (collaudo) e di fornitura di assistenza in garanzia attraverso una rete di CAT convenzionati diffusi sul territorio ed esclusivisti di zona per questi servizi. I CAT non possono vendere direttamente le caldaie per i cui marchi svolgono il servizio di assistenza esclusiva.

23. Sul mercato dell'assistenza post garanzia si confrontano imprese, abilitate ai sensi della legge 46/90, sia indipendenti, sia convenzionate con i produttori delle caldaie. I CAT rappresentano una frazione del totale degli operatori abilitati a svolgere attività di installazione e assistenza termosanitaria in genere.

24. Dati di fonte CRESME indicano in circa 39.000 il numero delle imprese attive nel settore dell'installazione e della assistenza termosanitaria, per un totale di 112.000 addetti. Il 70% è rappresentato da imprese di piccolissime dimensioni (1-2 addetti), il restante 30% è formato da imprese di piccole dimensioni, 3-5 addetti (19%), imprese di medie dimensioni, 6-19 addetti (10%), e imprese di grandi dimensioni, con più di 20 addetti (1%). I CAT convenzionati con i produttori sono pressappoco 5.000, il 95% dei quali sono imprese artigiane di piccolissime e piccole dimensioni.

25. A seguito dei citati provvedimenti normativi, il mercato dell'assistenza post-garanzia degli impianti a gas ha una dimensione potenziale ragguardevole: stime relative alla sola manutenzione ordinaria programmata (esclusa, quindi, la messa a norma e la manutenzione straordinaria) indicano in circa 1.000 miliardi l'anno l'ampiezza potenziale di questo mercato. Se a tale cifra si sommano le attività legate alla messa a norma e alla manutenzione straordinaria, si eguaglia probabilmente un valore del mercato dell'assistenza simile a quello del mercato primario della vendita delle caldaie.

26. La dimensione del mercato della fornitura dei pezzi di ricambio è di difficile quantificazione, essendo quest'ultima legata, fra l'altro, a eventi imprevedibili, quali l'evenienza di guasti e rotture meccaniche. In ogni caso, il canale principale, attraverso cui i pezzi di ricambio delle varie caldaie vengono venduti, sono i CAT convenzionati.

IV. I profili di possibili restrizioni alla concorrenza

Posizione dominante sui mercati secondari

27. Al fine di poter valutare il potere di mercato e l'eventuale infrazione alle prescrizioni della legge n. 287/90, dei comportamenti posti in essere unilateralmente dalle imprese produttrici di caldaie murali a gas, si deve, in via preliminare, individuare la loro eventuale posizione dominante sul mercato secondario della fornitura dei pezzi di ricambio. Al riguardo, soccorre una consolidata giurisprudenza comunitaria relativa a una pluralità di settori economici di attività (dai ricambi per i registratori di cassa ai ricambi automobilistici)¹

28. Con riferimento al mercato dei pezzi di ricambio delle caldaie murali a gas, ciascuna impresa detiene il monopolio della fornitura dei propri pezzi di ricambio originali. Sia la normativa vigente (DPR 412/93 e circolare esplicativa n. 233/F), sia gli accordi di convenzionamento con i CAT, contengono previsioni che impongono l'utilizzo di pezzi di ricambio originali nel corso degli interventi di assistenza. Dal momento che i CAT autorizzati sono lo strumento attraverso il quale i terzi acquistano i pezzi di ricambio, l'obbligo in capo ai CAT di detenere solo pezzi originali si ribalta dunque anche sui manutentori indipendenti. La quota di pezzi di ricambio originali utilizzata sul totale è, dunque, assolutamente

¹ Cfr., in particolare, *Hugin c. Commissione* (Causa 22/78 [1979], Raccolta, 1869); *Volvo c. Veng* (Causa 238/87 [1988], Raccolta, 6211).

predominante e ciò, di conseguenza, consente di individuare una posizione dominante di ciascun produttore di caldaie su tale mercato rilevante.

29. Quanto precede consente di affermare che le società VAILLANT, SAUNIER DUVAL, BOSCH e IABER sono in posizione dominante sul mercato della fornitura dei pezzi di ricambio delle rispettive caldaie murali a gas.

Comportamenti sul mercato della fornitura dei pezzi di ricambio.

30. Il rifiuto della società SAUNIER DUVAL di fornire i propri pezzi di ricambio originali a terzi è inequivocabilmente comprovato, oltretutto dalla mancata risposta alle lettere inviate da CIQ, anche dal tenore della lettera inviata ai propri CAT il 19 novembre 1997, in cui si minaccia la rescissione del contratto di convenzionamento in caso di rivendita a terzi dei ricambi.

31. La fornitura a terzi dei pezzi di ricambio a prezzi maggiorati, rispetto a quelli praticati ai propri CAT, posta in essere dalle società VAILLANT, IABER e BOSCH, rappresenta, rispetto al rifiuto assoluto, una diversa modalità della medesima strategia, finalizzata a porre gli operatori indipendenti in una posizione di svantaggio rispetto ai CAT convenzionati nella fornitura dei servizi di assistenza post garanzia.

32. Tale strategia appare atta a consentire ai CAT, da un lato, di acquisire quote sempre maggiori sul mercato dell'assistenza post garanzia, così da essere lo strumento della politica di controllo del processo di sostituzione del parco caldaie esistenti; dall'altro, di praticare, per i servizi di assistenza post garanzia, prezzi sovracompetitivi, al riparo della possibile concorrenza esercitata dagli operatori indipendenti. Nel caso del rifiuto, tale protezione è ovviamente assoluta (data l'essenzialità dei pezzi di ricambio originali per lo svolgimento dell'attività di assistenza e manutenzione), mentre nel caso della discriminazione di prezzo essa è tanto maggiore quanto più il differenziale di prezzo a svantaggio degli operatori indipendenti sui prezzi di ricambio tende a compensare l'eventuale loro migliore offerta sui servizi di assistenza.

Gli accordi di convenzionamento tra imprese e CAT

33. Gli accordi di convenzionamento esistenti tra i produttori e i propri CAT sono configurabili quali intese fra imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90. L'organizzazione della rete di assistenza in CAT convenzionati esclusivisti territoriali è utilizzata da tutti gli aderenti al consorzio PASS GAS (26 produttori su circa 40 iscritti alle associazioni di categoria).

34. In particolare, il contratto standard regolante i rapporti tra la società VAILLANT e i suoi 490 CAT contiene: (i) una esclusiva territoriale chiusa (artt. 2 e 4.1); (ii) la necessità di un esplicito consenso di VAILLANT per consentire al CAT di operare sia al di fuori della zona concordata, sia al suo interno per conto di altre aziende concorrenti (artt. 4.2 e 4.3); (iii) la fissazione dei corrispettivi per una serie di servizi di assistenza in garanzia e post garanzia (articolo 6); (iv) l'obbligo di utilizzo di pezzi di ricambio originali (articolo 5.2 c); (v) l'obbligo di utilizzo, nei rapporti con i clienti, esclusivamente di materiale informativo e pubblicitario fornito od approvato da VAILLANT (articolo 5.2 g). Inoltre, all'articolo 8, l'accordo prevede che il CAT dovrà obbligatoriamente aderire alle iniziative di VAILLANT in tema di manutenzione periodica degli impianti (ex DPR 412/93).

35. La società SAUNIER DUVAL ha dichiarato all'Autorità che i propri CAT hanno l'obbligo di operare l'avviamento dell'apparecchiatura (collaudo), di assisterla in tutto il periodo di garanzia e per tutto il periodo di esistenza, ai sensi del DPR 412/93.

36. La definizione di questi rapporti verticali esclusivi tra imprese e CAT appare finalizzata a rafforzare, da parte dei primi, il controllo del proprio "parco caldaie installato", sia con riferimento al potenziale sviluppo del mercato dei servizi di assistenza post garanzia, sia relativamente all'esigenza, da parte delle imprese, di controllare il mercato attivato dalla sostituzione delle vecchie caldaie.

37. Con riferimento al mercato dell'assistenza post garanzia, la protezione territoriale esclusiva chiusa accordata ai CAT consente loro di disporre, nella zona di competenza, del monopolio locale sugli interventi in garanzia e, soprattutto, sulla vendita dei pezzi di ricambio originali (questi ultimi necessari per poter svolgere qualsiasi tipo di attività di assistenza).

38. La protezione territoriale esclusiva accordata ai CAT sembra consentire alle imprese di porre in essere i comportamenti unilaterali descritti in precedenza (rifiuto a vendere i pezzi di ricambio originali a

imprese di manutenzione indipendenti; vendita a prezzi maggiorati), così da estendere la propria attività sul mercato dell'assistenza post garanzia e praticare su quel mercato, per i servizi di assistenza periodica ex DPR 412/93, prezzi superiori rispetto a quelli dei manutentori indipendenti.

39. Tutti i comportamenti e i rapporti descritti sono inoltre in grado di determinare, per i manutentori indipendenti, un oggettivo impedimento a poter svolgere - su base paritetica con i CAT autorizzati - i servizi di assistenza post garanzia.

40. D'altro canto, quanto più diffusa risulta essere la modalità organizzativa delle reti di assistenza in CAT esclusivisti, tanto più questo insieme di rapporti verticali potrebbe rispondere anche a una esigenza di coordinamento orizzontale tra le imprese produttrici di caldaie murali a gas. Attraverso il rafforzamento dei rispettivi CAT sul mercato dell'assistenza post garanzia a scapito dei manutentori indipendenti (molto spesso anche installatori), infatti, le imprese potrebbero riuscire a controllare il processo di sostituzione delle vecchie caldaie con le nuove, garantendosi una relativa stabilità delle quote di mercato e, dunque, eliminando gli stimoli a farsi concorrenza sul prezzo.

Tutto ciò premesso e considerato,

RITENUTO che, alla luce delle precedenti considerazioni, le società SAUNIER DUVAL Spa, IABER Spa, ROBERTO BOSCH INDUSTRIALE E COMMERCIALE Spa e VAILLANT Spa detengono una posizione dominante sul mercato della fornitura dei pezzi di ricambio per le rispettive caldaie murali a gas;

RITENUTO che i comportamenti tenuti dalle suddette società, relativi all'organizzazione delle proprie reti di assistenza mediante l'ausilio di CAT esclusivisti territoriali; al rifiuto di concedere a manutentori indipendenti i pezzi di ricambio originali delle proprie caldaie; nonché a praticare a manutentori indipendenti condizioni differenti per l'acquisto dei pezzi di ricambio rispetto a quelli riconosciuti ai propri CAT, possano costituire delle violazioni degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, infine, che tali condotte potrebbero essere state concordate tra le suddette società, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di avviare un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società SAUNIER DUVAL Spa, IABER Spa, ROBERTO BOSCH INDUSTRIALE E COMMERCIALE Spa e VAILLANT Spa

c) che il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 24 dicembre 1998;

d) la fissazione del termine di quindici giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, entro i quali i rappresentanti legali delle imprese interessate dalla presente istruttoria possono chiedere di esercitare il diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonché del termine di giorni trenta per l'esercizio del diritto stesso;

e) che il responsabile del procedimento è il Dottor Alessandro Noce;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria B di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *

